

\*\*\*\*\*

Rif. Art. 6 – Esenzioni del “Regolamento per la formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della “formazione professionale continua” o “formazione permanente” nei seguenti casi:

- a) maternità, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre iscritto nell'Albo quando ricorrano le condizioni relative al congedo di paternità previste dall'art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. L'esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;
- b) servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi. L'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale;
- c) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero.

2. La richiesta di esenzione di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma precedente devono essere presentate alla segreteria dell'Ordine di appartenenza. L'istanza deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo minimo annuale. L'esonero di cui alla lettera c) è attribuito su richiesta dell'iscritto in via definitiva e senza obbligo di rinnovo in caso di patologia irreversibile, mentre è concessa limitatamente al periodo certificato in caso di patologia rivedibile, fatta salva la possibilità di ripresentare periodicamente la richiesta ove permanessero i requisiti per la concessione dell'esonero.

\*\*\*\*\*